

# TI\_GERICHTE 11.1995.111 vom 30. November 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-11-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1995.111](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1995.111)

FR: TI\_GERICHTE 11.1995.111 du 30 novembre 1995

IT: TI\_GERICHTE 11.1995.111 del 30 novembre 1995

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

a) Gli appellanti postulano dapprima l'inserimento nell'inventario successorio del credito di fr. 30'000.– fatto valere da \_\_\_\_\_ a titolo di indennità secondo l'art. 334 CC per avere essa, durante la convivenza con i genitori e sull'arco di 24 anni, conferito nella cassa familiare l'intero suo reddito per complessivi fr. 144'000.– e per avere prestato il suo lavoro nell'economia domestica. A torto infatti il Pretore avrebbe accolto la pretesa limitatamente a fr. 15'000.–. L'argomentazione del primo giudice, secondo cui un importo superiore non si giustificerebbe, avendo \_\_\_\_\_ beneficiato della convivenza con i genitori fino al giorno del matrimonio (\_\_\_\_\_ 1967), sarebbe smentita dai fatti. b) Giusta l'art. 334 CC i figli maggiorenni o gli abiatici che, convivendo coi genitori o con gli avi, hanno conferito alla comunione il loro lavoro o i loro guadagni, possono chiedere un'equa indennità (cosiddetto Lidlohn); in caso di contestazione, il giudice decide circa l'ammontare e la garanzia dell'indennità, il genere e il modo di pagamento. L'indennità può essere fatta valere segnatamente alla morte del debitore, ma al più tardi al momento della divisione dell'eredità di costui (art. 334bis cpv. 1 e 3 CC). L'ammontare dell'indennità costituisce una questione di apprezzamento e il giudice la determina secondo il diritto e l'equità, in virtù dell'art. 4 CC. Criteri determinanti sono segnatamente l'estensione e l'intensità dei servizi prestati, i benefici ricavati dal creditore, la situazione economica delle parti, le prestazioni effettuate ad altri figli, ritenuto che l'indennità non può eccedere l'attivo della successione e neppure il guadagno netto che il creditore avrebbe potuto percepire occupandosi presso terzi invece che nella comunione domestica (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 4 a ed. Berna 1994, § 31, in particolare n. 31.07; DTF 100 II 437; 109 II 392). c) Il Pretore ha accertato che fino a quando ha vissuto in famiglia (cioè fino a quando si è sposata, il \_\_\_\_\_ 1967) \_\_\_\_\_ ha versato nella cassa comune l'intero reddito da lei percepito presso la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, per complessivi fr. 144'000.– (doc. A inc. n. \_\_\_\_\_), contribuendo in modo sostanziale al mantenimento della famiglia. Inoltre essa avrebbe fornito un apporto lavorativo. Egli ha ridotto nondimeno l'indennità richiesta di fr. 30'000.– a fr. 15'000.– per tenere conto dei benefici da lei stessa ricavati dalla convivenza. Ora, tale riduzione non appare giustificata, l'importo richiesto risultando già relativamente modesto. Basti pensare all'importanza dell'apporto finanziario prestato – l'intero stipendio per la durata di 24 anni – e al fatto che adeguando la somma di fr. 144'000.– al rincaro intervenuto al mese di maggio 1985 (data della petizione), si ottiene un importo di fr. 310'418.– (144'000 x punti 225.7 : punti 104.7), di modo che l'indennità

postulata non giunge neppure a 1/10 delle prestazioni fornite. Pur considerando i vantaggi che l'attrice ha conseguito dalla vita in famiglia – i costi essendo notoriamente inferiori in caso di convivenza tra più persone – non va disatteso che l'indennità citata corrisponde, come si è visto, a una piccola parte delle prestazioni accordate. Va pure considerato che la creditrice sarebbe riuscita, secondo ogni verosimiglianza, a risparmiare tale importo anche se non avesse convissuto in famiglia e che essa ha contribuito anche con un apporto lavorativo in famiglia considerevole, essendosi occupata quotidianamente delle faccende domestiche (teste \_\_\_\_\_, interrogatorio formale \_\_\_\_\_, ad 1). Si giustifica quindi, alla luce di tutte le circostanze del caso, di riconoscere in favore di \_\_\_\_\_ un credito di fr. 30'000.– in accoglimento dell'appello. Rimane riservata una riduzione a un importo corrispondente all'attivo della successione, qualora lo stesso dovesse rivelarsi inferiore.

## **E. 2**

a) Il Pretore ha riconosciuto a \_\_\_\_\_ i seguenti crediti nei confronti della successione: fr. 2'897.15 (oltre interessi) per spese mediche di cui ha beneficiato il defunto, fr. 2'162.– (oltre interessi) per le spese funerarie del genitore, fr. 11'444.– (oltre interessi) per la manutenzione dello stabile ricevuto in donazione ma soggetto a collazione e fr. 110.– (oltre interessi) per oneri fiscali pagati per conto del padre. Gli appellanti censurano tale giudizio, \_\_\_\_\_ non avendo sufficientemente dimostrato di avere fatto fronte a tali oneri con mezzi finanziari propri; egli avrebbe in realtà saldato le fatture disponendo di un libretto di risparmio della famiglia e di una somma incassata da un'assicurazione spettante alla famiglia. La censura è infondata. b) Il Pretore ha correttamente accertato che gli oneri citati sono stati sopportati personalmente da \_\_\_\_\_, come risulta in particolare dalle ricevute dei cedolini di versamento agli atti (doc. D, G, H, I, VH, VI, VI inc. n. \_\_\_\_\_). Tocca a se del caso ai qui appellanti (art. 8 CC) dimostrare che a tali oneri la controparte ha fatto fronte attingendo a fondi comuni, sia al libretto di risparmio sia all'indennità assicurativa percepita, così che nulla le spetterebbe per le spese affrontate. Ciò non è però avvenuto. In particolar modo, non ha potuto essere appurata l'esistenza del citato libretto di risparmio (cfr. decreto di edizione 19 settembre 1991 e lettera avv. \_\_\_\_\_ alla Pretura del 10 ottobre 1991), quand'anche qualche dubbio in proposito appaia legittimo (cfr. lettera lic. iur. \_\_\_\_\_ del 14 settembre 1973 3° capoverso, doc. 2 inc. \_\_\_\_\_); in ogni caso, spettava agli attori provare in quale misura la controparte ne risultava arricchita, e che proprio tali fondi erano serviti ai pagamenti in questione. Quanto alla citata indennità assicurativa di fr. 16'770.–, che \_\_\_\_\_ ha invero ricevuto (cfr. lettera 13 giugno 1972 avv. \_\_\_\_\_, doc. 1 inc. \_\_\_\_\_), non risulta che, pagate le fatture e liquidate le pretese dei coeredi (come indicato nel documento ora citato), gli sia rimasta un'eccedenza, e che con l'eccedenza egli abbia pagato le note fatture. Così stando le cose, la sentenza pretorile resiste alla critica.

II. Sull'appello adesivo

## **E. 3**

a) Il Pretore ha ritenuto che i fondi donati dal defunto al figlio \_\_\_\_\_ (fondo n. \_\_\_\_\_ – ora n. \_\_\_\_\_ – e quota parte in comproprietà sul fondo n. \_\_\_\_\_ RF di \_\_\_\_\_) sono soggetti a collazione. L'appellante adesivo contesta tale conclusione, affermando che le citate donazioni non avrebbero il carattere di "dotazioni", non essendo destinate ad assicurare o migliorare l'inserimento nella vita del figlio, bensì a ringraziarlo per il sostegno e l'aiuto fornito al padre. L'assunto non può

essere condiviso. b) Giusta l'art. 626 cpv. 2 CC, salvo espressa disposizione contraria del defunto, è soggetto a collazione tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi figli per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. Secondo giurisprudenza e dottrina, ciò che accomuna tali liberalità è il carattere di dotazione: le stesse sono cioè destinate a creare, assicurare o migliorare l'esistenza del beneficiario (DTF 116 II 673 e richiami; Piotet, SPR, vol. IV/1 pag. 306 segg.). Decisivo è lo scopo della liberalità e non il modo in cui è stata effettuata. L'onere probatorio della destinazione della liberalità incombe a colui che richiede la collazione; nondimeno, il carattere di "dotazione" è sempre riconosciuto quando l'esistenza è oggettivamente facilitata dalla liberalità in questione, e ciò quando anche sia stata effettuata con altri intendimenti (Piotet, op. cit., pag. 308 seg.). c) Nel caso concreto le due liberalità consistono nel fondo sul quale sorge la casa di abitazione del defunto (fondo n. \_\_\_\_\_, attuale n. \_\_\_\_\_, RF di \_\_\_\_\_: doc. B1–B7, fascicolo rosa documenti inc. n. \_\_\_\_\_) e della quota di comproprietà di 1/5 sul fondo n. \_\_\_\_\_ RF di \_\_\_\_\_, di una superficie di 2500 m<sup>2</sup> con un prato vitato di 2473 m<sup>2</sup> e un cespugliato (doc. C1–C7, fascicolo ibidem). Ora, con la donazione al figlio della propria casa di abitazione e della quota di comproprietà su di un fondo coltivabile, il defunto ne ha indubbiamente agevolato l'esistenza disponendo così il beneficiario di una casa (divenuta peraltro sua abitazione coniugale: appello adesivo pag. 17) e di una quota di comproprietà su di un terreno che garantisce introiti supplementari. Ciò, come detto, è decisivo per conferire alle liberalità il carattere di dotazione, mentre è irrilevante il fatto che – come asserisce l'appellante – il genitore abbia voluto ringraziarlo per l'aiuto prestatogli. Ne discende che la decisione pretorile di assoggettare all'obbligo di collazione i noti beni deve essere confermata, mancando un'espressa disposizione contraria del defunto, così che l'appello su questo punto dev'essere respinto.

#### **E. 4**

L'appellante critica il giudizio pretorile anche in merito all'indennità di fr. 15'000.– riconosciuta a \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 334 CC. A parer suo, il credito di fr. 30'000.– avrebbe dovuto essere integralmente respinto, l'istruttoria non avendo consentito di appurare l'effettivo versamento nella cassa comune dello stipendio della sorella, e quest'ultima essendosi limitata a svolgere in casa le ordinarie faccende domestiche e null'altro. Le argomentazioni sono pretestuose. In merito al conferimento del guadagno alla famiglia, è vero che le dichiarazioni rese in tal senso dalle testi \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ si fondano su quanto a loro riferito dalla madre di \_\_\_\_\_, così che – di principio – alle stesse non può essere conferito valore probante. Come la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare, testimonianze che si limitano a riportare le dichiarazioni rilasciate da terzi su un determinato fatto non costituiscono una prova della veridicità di quanto asserito dall'informatore (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, art. 236 CPC n. 1). Dimentica tuttavia l'appellante che egli stesso ha espressamente confermato la versione della sorella – e quella fornita dalle testi citate – in occasione del proprio interrogatorio formale (verbale 21 novembre 1989, ad 3), in cui ha appunto spiegato che, fin quando ha vissuto in famiglia, essa ha versato nella cassa comune la totalità dello stipendio percepito. Quanto all'apporto lavorativo fornito in casa da \_\_\_\_\_, lo stesso, come si è visto in precedenza (consid. 1c), non può essere considerato trascurabile o di entità ordinaria; la questione non è comunque decisiva, il massiccio apporto finanziario essendo di per sé già sufficiente a giustificare l'indennità. Su questo punto l'appello deve quindi essere respinto.

## E. 5

a) L'appellante adesivo censura il mancato riconoscimento da parte del Pretore di due crediti, rispettivamente di fr. 5'000.– (oltre interessi) per l'asserita estinzione con propri mezzi di un mutuo ipotecario di pari importo conferito al defunto dalla Arciconfraternita S. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ e di fr. 2'800.– per gli interessi su tale mutuo, da lui soluti personalmente. La critica è infondata. Le risultanze istruttorie non consentono di giungere alle conclusioni dell'appellante adesivo. Infatti, il cassiere della confraternita (teste \_\_\_\_\_) ha dichiarato di ignorare l'identità chi ha pagato gli interessi e rimborsato il mutuo e dalle ricevute prodotte agli atti (doc. C fascicolo documenti inc. \_\_\_\_\_) nulla si evince al riguardo. È vero che la lettera dell'avvocato \_\_\_\_\_ (doc. A inc. \_\_\_\_\_), secondo la quale \_\_\_\_\_ avrebbe pagato il debito ipotecario gravante la sostanza oltre gli interessi, sembrerebbe suffragare la tesi dell'appellante adesivo. Nondimeno, come giustamente rilevato dal Pretore, lo scritto non precisa ancora di quale debito ipotecario si trattasse. Oltre a ciò non vi sono elementi per concludere che a tali oneri \_\_\_\_\_ abbia fatto fronte con mezzi propri, se solo si considera che nel periodo in questione (1951–1964), per sua stessa ammissione, egli medesimo e la sorella \_\_\_\_\_ conferivano il loro intero guadagno alla cassa comune familiare (interrogatorio formale ad 3) e non risulta che egli disponesse di altri redditi. b) L'appellante adesivo postula la rifusione di fr. 8'000.–, corrispondenti a spese mediche per trattamenti di cui avrebbe beneficiato il padre, contro i fr. 2'897.15 (oltre interessi) riconosciutigli dal Pretore. Una volta ancora il giudizio pretorile resiste alla critica. Dall'istruttoria emergono infatti pagamenti da parte dell'appellante di soli fr. 2'897,15 alla Clinica Luganese e al dottor \_\_\_\_\_ (doc. D inc. n. \_\_\_\_\_). Gli altri versamenti risultano invece effettuati dal defunto (doc. E, F inc. cit.). In merito alla deposizione del teste dottor \_\_\_\_\_ (verbale 14 marzo 1989), bisogna convenire con \_\_\_\_\_ che la stessa contiene chiaramente un'inesattezza, non essendo possibile che l'onorario del medico sia stato saldato dalla moglie del paziente, all'epoca già defunta. Nondimeno, ciò ancora non dimostra che la nota fu effettivamente saldata dall'appellante adesivo. c) L'appellante adesivo critica il giudizio pretorile anche in merito alla rifusione delle spese funerarie del genitore, riconosciutegli per fr. 2'162.– oltre interessi, contro i fr. 5'000.– da lui fatti valere. Dal fascicolo processuale risulta invero che l'appellante adesivo ha fatto fronte alle spese funerarie del padre; tuttavia – per quanto risulta dagli atti (doc. G e H inc. \_\_\_\_\_) – le stesse ammontano a soli fr. 2'162.–, come correttamente accertato dal primo giudice. Anche questa censura si rivela pertanto infondata. d) L'appellante adesivo fa valere una pretesa complessiva di fr. 50'000.– per contributi vari asseritamente effettuati a favore del padre, a diversi titoli (manutenzione dello stabile, mantenimento del genitore, versamento di stipendi in famiglia). Il Pretore ha accolto il credito limitatamente a fr. 11'554.– (fr. 11'444.– per i costi di manutenzione e fr. 110.– per il pagamento di tasse relative a fondi già di proprietà del defunto). L'appellante adesivo sostiene di aver fatto fronte personalmente alle spese per le riattazioni dello stabile posto sull'attuale particella n. \_\_\_\_\_ RF (vecchio n. \_\_\_\_\_) RF di \_\_\_\_\_ già di proprietà paterna, eseguite negli anni '60 e nel periodo 1979/80. Egli reputa insufficiente l'importo di fr. 11'444.– riconosciutogli a tale titolo dal Pretore, senza tuttavia cifrare la propria pretesa. Dalle tavole processuali risulta invero che nella casa furono svolte opere di ristrutturazione in due diverse riprese – negli anni '60 e fine anni '70 – come sostenuto dall'appellante adesivo (testi \_\_\_\_\_, pag. 3; \_\_\_\_\_ pag. 4; \_\_\_\_\_ pag. 3; \_\_\_\_\_ pag.1 seg.; avv. \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_ pag. 2 seg.; interrogatorio formale \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ad 3). In merito ai costi di tali interventi si evince però solamente che l'appellante adesivo ha saldato due fatture della ditta \_\_\_\_\_ & \_\_\_\_\_ di fr. 11'300.- e di fr. 144.- (doc. 6 inc. n. \_\_\_\_\_), pari ai fr. 11'444.- riconosciutigli dal Pretore. Il teste avv. \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_ ha sì riferito che un pittore, nel frattempo deceduto, gli avrebbe dichiarato di essere stato pagato dall'appellante per i lavori di pittura relativi allo stabile in questione; tale dichiarazione – di per sé – è tuttavia priva di valore probatorio, sia perché si limita a riportare dichiarazioni di terzi (cfr. consid. 4), sia perché non si esprime sull'ammontare dei costi. Se ne deduce che la decisione pretorile su tale punto deve essere confermata, l'appellante adesivo – cui incombeva l'onere probatorio (art. 8 CC) – non avendo dimostrato di avere fatto fronte a spese superiori. Il Pretore ha negato che all'appellante adesivo spettasse un credito per il presunto mantenimento del padre, non potendosi desumere dagli atti che il figlio avesse provveduto finanziariamente al suo mantenimento (sentenza impugnata pag. 17 seg.). Quest'ultimo contesta la conclusione pretorile, facendo valere in questa sede che l'assistenza prestata al genitore consisterebbe soprattutto nelle cure fino al decesso. Dalle tavole processuali non è però possibile determinare con sufficiente precisione quali siano state le prestazioni svolte a favore del padre e neppure risulta il titolo su cui l'appellante adesivo fonda la propria pretesa e tantomeno l'ammontare della stessa. Il giudizio impugnato resiste pertanto alla critica. L'appellante adesivo reputa infine insufficiente anche l'importo di fr. 110.- riconosciutogli dal primo giudice a titolo di pagamento delle tasse di fognatura sull'immobile già di proprietà del padre (fondo n. \_\_\_\_\_RF di \_\_\_\_\_). La censura si rivela una volta ancora infondata. Dagli atti – in particolare dalle ricevute prodotte (cfr. doc. V, in dettaglio doc. Vb, Vc, Vf, inc. \_\_\_\_\_) – risulta infatti che il defunto ha solto personalmente i propri oneri fiscali; le tasse di fognatura inerenti al citato fondo n. \_\_\_\_\_ per il periodo 1971–1976 sono invece state pagate dal figlio – divenuto proprietario dell'immobile nel 1971 a seguito della nota donazione (doc. B1–B6 inc. n. \_\_\_\_\_) – come risulta dalle relative ricevute (doc. VH, VI inc. n. \_\_\_\_\_). Egli ha quindi diritto alla rifusione di tali spese, di complessivi fr. 110.-, correttamente riconosciutigli dal Pretore. Un importo superiore per contro non si giustifica. L'appellante adesivo non ha dimostrato infatti di avere in altro modo fatto fronte a oneri fiscali del padre. In particolare non risulta concludente la deposizione del teste avvocato \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_ – municipale del comune di \_\_\_\_\_ dal 1972 al 1984 e legale dell'appellante adesivo – secondo cui i tributi comunali di qualsivoglia natura venivano pagati da \_\_\_\_\_, poiché generica e in contrasto con le altre emergenze processuali. III. Sulle spese

## **E. 6**

Giusta l'art. 148 cpv. 1 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili, ritenuto che sono ripetibili le spese indispensabili causate dal processo e un'adeguata indennità per gli onorari di patrocinio, da stabilire entro i limiti della tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA; art. 150 CPC). L'esito dei gravami comporta una modifica del giudizio pretorile su questo punto, nella causa n. \_\_\_\_\_ gli attori essendo risultati totalmente vincitori, mentre nella n. \_\_\_\_\_ l'attore avendo ottenuto soddisfazione solo in parte, all'incirca nella misura di un quarto. Ne discende che gli oneri processuali di prima sede, di complessivi fr. 1'800.- sono posti a carico di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ nella misura di 1/8 e di \_\_\_\_\_ per 7/8. Gli appellanti principali chiedono inoltre che le ripetibili stabilite dal primo giudice a loro favore siano aumentate a fr. 10'000.-. Tenuto conto dei valori di causa in gioco (fr. 49'924.- per la causa n.

\_\_\_\_\_, fr. 70'800.– per la causa n. \_\_\_\_\_), della relativa semplicità delle pratiche, della situazione finanziaria verosimilmente poco florida di \_\_\_\_\_, invalido (cfr. suo interrogatorio formale ad 4), e visto l'art. 10 vTOA applicabile alla fattispecie, si giustifica di determinare le ripetibili a favore degli appellanti principali in fr. 6'800.– (fr. 49'924.– x 7% + fr. 70'800.– x 6%). In questa sede, per quanto concerne il gravame principale, gli appellanti sono risultati vincitori solo per metà, avendo ottenuto causa vinta sull'ammontare dell'indennità a favore di \_\_\_\_\_ e sostanzialmente sulle ripetibili di prima sede, ma essendo risultati soccombenti sugli altri punti, così che si giustifica di ripartire le spese e la tassa di giustizia tra le parti in ragione di un mezzo ciascuna, compensate le ripetibili. L'appellante adesivo risulta invece integralmente soccombente, di modo che gli oneri processuali relativi al suo gravame sono posti a suo carico, con l'obbligo di rifondere agli appellati adesivi, in solido, un'adeguata indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia : 1. L'appello principale è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così modificata: I. In parziale accoglimento delle due petizioni, è fatto ordine al notaio divisore, avv. \_\_\_\_\_, di iscrivere nell'inventario della comunione ereditaria fu \_\_\_\_\_ le seguenti pretese: b) il credito di \_\_\_\_\_ nei confronti della massa successoria per un importo di fr. 30'000.– (salvo riserva di riduzione ai sensi dei considerandi), somma dovuta quale indennità per il conferimento al proprio genitore della quasi totalità del guadagno realizzato dalla stessa \_\_\_\_\_ durante gli anni di convivenza nella comunione domestica paterna e per l'apporto lavorativo da lei fornito a quest'ultima. III. Le spese per entrambe le azioni, con una tassa di giustizia complessiva di fr. 1'800.–. sono poste a carico di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ in solido in ragione di 1/8 e per la rimanenza a carico di \_\_\_\_\_, il quale rifonderà agli appellanti fr. 6'800.– per ripetibili. Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata. 2. Gli oneri relativi all'appello principale, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 400.– b) spese fr. 50.– totale fr. 450.– già anticipati dagli appellanti, sono posti a loro carico, in solido, nella misura di ½ e dell'appellato per la rimanenza. Le ripetibili sono compensate. 3. L'appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 4. Gli oneri relativi all'appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 600.– b) spese fr. 50.– totale fr. 650.– sono posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà inoltre a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, in solido, fr. 800.– a titolo di ripetibili di appello. 5. Intimazione: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ – avv. \_\_\_\_\_, Studio legale avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord e al notaio divisore, avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria